



COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CAP. 54014 PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Tel 0585/90013 Fax 0585/90150 www.comune.casola-in-lunigiana.ms.it

email: comune.casola@lunigiana.ms.it - pec: comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 06/04/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2023

L'anno **2023** il giorno **6** del mese di **Aprile** alle ore **15.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti	CONSIGLIERI	Presenti/Assenti
BALLERINI RICCARDO	SI	CANALINI DENIS	AG
BALLABIO CLEMENTINA	SI	LOMBARDI GIULIANO	SI
CARLI VIRGINIA	SI	TANZI FRANCO	SI
CORSI NICOLETTA	SI		
FOLEGNANI ANTONIO	SI		
MALASPINA PIETRO	SI		
PAGANI STEFANIA ADA	SI		
VILLA CRISTINA	SI		

Presenti : 10 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor BALLERINI RICCARDO nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA KATIA MICHELAGNOLI. La seduta è pubblica;
- Nominati scrutatori i Signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);
- Con D.lgs.vo 116/2020 entrato in vigore dal 01 gennaio 2021 si recepisce in Italia, la normativa comunitaria in materia di classificazione dei rifiuti (Direttiva UE 2018/851);
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2020 è stato approvato il Regolamento Tari del Comune di Casola in Lunigiana (MS);
- Con Proposta di Delibera n. 5 all'ordine del giorno di questa seduta si prevede un'ulteriore modifica al Regolamento Tari a decorrere dal 01 gennaio 2023;
- è stato validato con Determinazione n.25 del 26 aprile 2022 del Direttore Generale di Ato Toscana Costa di validazione del PEF TARI 2022-25 del Comune di Casola in Lunigiana (MS), secondo il nuovo metodo tariffario MTR-2, ai sensi della Deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, che comporta, per l'anno 2023, una previsione di costo pari ad € 227.638 (al netto delle detrazioni di cui all'art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif) di cui € 90.372 di costi variabili e € 137.266 di costi fissi;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, ha elaborato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti o MTR-2 nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento, come integrato ad opera delle deliberazioni 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF, nonché sulla base dei chiarimenti applicativi di cui alla determinazione n. 2/2021-DRIF e Determinazione ARERA 4 novembre 2021, n.2/2021-DRIF, in attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, della deliberazione 363/2021/R/RIF relativa alla tariffa rifiuti degli anni 2022-2025;

Visto il Dlgs 116/2020 il quale presenta alcuni aspetti di difficile interpretazione, a causa sia del mancato coordinamento delle disposizioni in esso contenute con le vigenti normative in materia di Tari, e in particolare con quelle del comma 649 della legge 147/2013, e sia di alcune disposizioni non del tutto coincidenti con le previsioni della normativa unionale che il decreto intende attuare ed in particolare la nuova definizione di rifiuto urbano, non comprendente più, per effetto dell'art. 184 c. 3, tra l'altro le attività agricole e "connesse" ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

Preso atto della Circolare MITE Ministero della Transizione Ecologica in condivisione con il Ministero delle finanze del avente ad oggetto "D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su

alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

Richiamato quanto previsto nella stessa circolare in merito alle problematiche emerse relative alla definizione di rifiuto speciale per le attività "connesse" all'esercizio dell'attività agricola: *"Con riferimento ai rifiuti agricoli ed agroindustriali, l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del TUA dispone che: "i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca" e l'articolo 184, comma 3, lettera a), prevede che sono rifiuti speciali: "a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca". Inoltre, si richiama quanto previsto nell'Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 – del TUA secondo il quale "Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile" e nel successivo Allegato L-quinqies in base al quale "Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile". Dal complesso delle norme di settore si evince, per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, produttive di rifiuti speciali, un'esclusione dall'applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani. Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all'articolo 3, precisa che "i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca". Ciò premesso, in tale contesto, occorre, però, considerare la previsione di chiusura di cui all'allegato L-quinqies, della Parte quarta del TUA che chiarisce che "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe". Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA. Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio."*

Considerato che il PEF 2022-25, secondo la metodologia ARERA, riporta i costi sostenuti nel corso del 2020 e 2021, pertanto comprensivi dei costi relativi allo smaltimento rifiuti delle attività "connesse" a quelle agricole;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2022 di presa d'atto del Pef Tari 2022/2025 validato da Ato Toscana Costa con Determinazione n.25 del 26 aprile 2022 del Direttore Generale di Ato Toscana Costa secondo il nuovo metodo tariffario MTR-2, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, che comporta per l'anno 2023, una previsione di costo pari ad € 227.638 (al netto delle detrazioni di cui all'art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif) di cui € 90.372 di costi variabili e € 137.266 di costi fissi;

Visto, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe

il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Ritenuto opportuno non modificare i sopra indicati coefficienti per l'esercizio 2023;

Presto atto che per quanto attiene la distinzione fra costi derivanti da utenze domestiche e utenze non domestiche, il 96.00% riguarda utenze domestiche e il 4% utenze non domestiche come da prospetto allegato;

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto opportuno, ai sensi del comma 3 art. 29 del Regolamento Tari approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 30/12/2020, individuare le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2023 nelle date del:

- 31 luglio 2023 - PRIMA RATA
- 30 settembre 2023 - SECONDA RATA
- 30 novembre 2023 - TERZA RATA
- con possibilità di pagamento in RATA UNICA entro il 30 settembre 2023;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 1 comma 775, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge su n. 10 consiglieri presenti e n. 10 consiglieri votanti

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2023 nelle stesse misure indicate nelle tabelle in allegato che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
2. Di attestare che la percentuale di produzione dei rifiuti dell'96% per utenze domestiche e del 4% per utenze non domestiche.
3. Di stabilire, ai sensi del comma 3 art. 29 del Regolamento Tari approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 30/12/2020, le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2023:
 - 30 luglio 2023
 - 30 settembre 2023
 - 30 novembre 2023
 - con possibilità di pagamento in RATA UNICA entro il 30 settembre 2023
4. Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con la medesima votazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 6**

Ufficio Proponente: **Uffici Area Economico Finanziaria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Uffici Area Economico Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/03/2023

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Giulia Bertolucci

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giulia Bertolucci

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
BALLERINI RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA KATIA MICHELAGNOLI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casola in Lunigiana.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BLLRCR61B04D629Q/7420055100124743.N6nOI9XMI8\+huBJY\+docZxswJ5Y\= in data 07/04/2023
MICHELAGNOLI KATIA in data 07/04/2023